

**Convenzione Quadro**  
**tra**  
**l'Università degli Studi di Trieste**  
**e**  
**Fondazione Italiana Fegato - ONLUS**

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2024 (prot. n. 37921)

e

La Fondazione Italiana Fegato, in prosieguo denominata "Fondazione", o "FIF", con sede legale, c/o Area Science Park Basovizza – Ed. Q SS 14 km 163,5 - Trieste, C.F./P.IVA 01149940320, in persona del Presidente, dott. Decio Ripandelli per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Fondazione,  
di seguito anche indicate "Parti",

**premesse che**

- L'Università degli Studi di Trieste è socio fondatore della Fondazione Italiana Fegato, cui aderisce dal 2008 e ne condivide gli obiettivi, in particolare gli obiettivi di ricerca scientifica nel campo delle malattie del fegato e quelli di istruzione nel campo della ricerca, diagnosi e cura delle malattie del fegato e delle vie biliari;
- La Fondazione costituisce un centro di ricerca atto allo svolgimento dell'internato richiesto per le tesi sperimentali delle lauree triennali e magistrali e allo svolgimento

dei progetti di ricerca degli studenti di dottorato. La Fondazione è dotata di laboratori atti a svolgere attività di ricerca in ambito della biologia cellulare e molecolare e può avvalersi anche dell'utilizzo di modelli in vivo;

- L'Università contribuisce al perseguimento degli scopi sociali della Fondazione attraverso una consolidata collaborazione su attività e progetti di ricerca riguardanti le principali malattie epatiche (epatocarcinoma, cellule staminali tumorali, steatosi epatica, epatiti virali) e nel campo della neurotossicità da bilirubina, con l'apporto di attività didattica e scientifica di proprio personale docente;
- In data 5 agosto 2020 è stata stipulata tra Università e Fondazione una “Convenzione per la disciplina delle attività di collaborazione e rendicontazione del relativo contributo in kind” dei docenti dell'Università;
- in data 13 marzo 2023 sono state stipulate tra Università e Fondazione due Convenzioni per l'attivazione ed il finanziamento di una borsa di studio per il corso di dottorato di ricerca in biomedicina molecolare – XXXIX ciclo”;
- in data 31 marzo 2021 è stata stipulata tra Università e Fondazione una Convenzione Quadro di durata triennale (a decorrere dal 1° marzo 2021);
- la Fondazione ospita regolarmente, in base a ulteriori atti e convenzioni con l'Università, studenti di dottorato e di laurea dell'Università, in particolare del dottorato in Biomedicina molecolare, del corso di laurea in Scienze e Tecnologie biologiche e del Corso di laurea magistrale in Neuroscienze;
- nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Università degli Studi di Trieste, il presente accordo, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica;

**convengono e stipulano quanto di seguito.**

### **Articolo 1 – Oggetto**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- facilitare e incoraggiare gli scambi tra docenti e ricercatori afferenti alle due Parti, permettendo ai ricercatori di FIF di svolgere attività didattica e di ricerca presso l'Università e le sue strutture, nel rispetto della normativa sulla didattica universitaria, e ai docenti e ai ricercatori dell'Università di svolgere attività didattica e attività di ricerca presso FIF, nei modi e alle condizioni che verranno definiti nell'ambito delle specifiche Convenzioni attuative;
- consentire agli studenti/dottorandi/specializzandi dell'Università di prendere parte a esperienze/programmi di ricerca presso FIF, e ai partecipanti ai programmi di formazione di FIF di prendere parte ad analoghe esperienze presso l'Università.

### **Articolo 2 – Obiettivi e progetti**

In attuazione delle finalità di collaborazione di cui all'art.1, si stabilisce tra le Parti che a tutti i progetti di ricerca gestiti da FIF cui parteciperanno - debitamente autorizzati dalla loro struttura di appartenenza - studenti/dottorandi/specializzandi dell'università saranno applicate tariffe proprie all'utenza interna per tutti i servizi gestiti dall'Ateneo, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il servizio di stabulazione.

### **Art. 3 – Modalità della collaborazione**

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione, posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze.
- attività di terza missione

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione

a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste”.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 13 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

#### **Articolo 4 – Referenti della Convenzione**

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università il la referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nel Prof. Alessandro Tossi del Dipartimento di Scienze della Vita.

Per la Fondazione il referente è il Prof. Claudio Tiribelli.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

#### **Articolo 5 – Clausola di non concorrenza**

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente

disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

#### **Articolo 6 – Clausola di segretezza**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

#### **Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità**

FIF non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di FIF né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di FIF.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da FIF; è parimenti esclusa ogni garanzia di FIF per le obbligazioni contratte dall'Università.

#### **Articolo 8 - Clausola di legalità**

Sulla base di quanto previsto dalla legge 190/2012 e s.m.i., le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.

FIF dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e ~~nel~~ ~~Codice~~ di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati

dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo.

Poiché l'art. 1, comma 2-bis della legge 190/2012 non fa riferimento alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati di cui all'art. 2-bis, comma 3, la Fondazione Italiana Fegato dichiara di non adottare formalmente (pur adeguandosi alle stesse) le misure previste dalla succitata normativa esonerando l'altra parte da qualsiasi responsabilità inerente.

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative, salve le eccezioni previste in relazione ai rapporti e alla natura giuridica dell'Ente Fondazione Italiana Fegato - ONLUS.

#### **Articolo 9 – Clausola antidiscriminazione**

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo. La Fondazione Italiana Fegato ha istituito il suo piano per la parità di genere, noto come Gender Equality Plan (GEP), in vigore dal 1 luglio 2022.

#### **Art. 10 – Borse di avviamento alla ricerca**

Se ritenuto d'interesse da parte di FIF per lo svolgimento dei programmi di ricerca, i Dipartimenti potranno attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L.

240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte di FIF. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico di FIF ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi. La Convenzione di finanziamento *ad hoc* stipulata tra le Parti, dovrà prevedere al suo interno la necessità della prestazione di idonea garanzia da parte del soggetto finanziatore.

#### **Articolo 11 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici**

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

In caso di eventuale acquisizione di nuovi mezzi di ricerca o strumenti di rilievo scientifico-tecnologico per scopi di interesse comune, le Parti definiranno preventivamente il riparto dei costi da sostenere e il titolo di proprietà sulle attrezzature eventualmente da acquisire.

#### **Articolo 12 - Coperture assicurative e Sicurezza**



Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Articolo 13 – Proprietà intellettuale dei risultati**

Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo<sup>3</sup> espresso consenso scritto.

### **Articolo 14 – Pubblicazioni.**

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti,

ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte, previa sottoposizione alla controparte per la verifica dei contenuti.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

#### **Articolo 15 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche, che

compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle parti, e ai propri dipendenti o collaboratori, coinvolti nelle attività esecutive di cui alla presente Convenzione, sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web (per FIF, [www.fegato.it](http://www.fegato.it); per Università di Trieste [www.units.it](http://www.units.it)).

#### **Articolo 16 – Durata, rinnovo e recesso**

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dal 1° marzo 2024 e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza, previa delibera, per parte dell'Università, dei competenti Organi di Ateneo.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta

a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione del caso previsto al quarto comma, salvi diversi accordi.

### **Articolo 17 - Controversie**

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

### **Articolo 18 - Spese**

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite paritariamente fra le Parti.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Trieste

Il Presidente

della Fondazione Italiana Fegato ONLUS

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 (Clausola di limitazione di responsabilità) e 17 (Controversie) della presente Convenzione.

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Trieste

---

Il Presidente

della Fondazione Italiana Fegato-ONLUS

---

\*\*Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.